

NOTA INFORMATIVA N. 20/2016

LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Con il D.L. 193/2016, convertito il 1° dicembre 2016 nella L. 225/2016, i contribuenti che non hanno pagato debiti tributari e previdenziali, il cui incasso è stato affidato dagli enti impositori agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, possono definirli in misura agevolata, ovvero pagandoli in una o al massimo 5 rate, scadenti dal 31.7.2017 al 30.9.2018 con abbuono di tutte le sanzioni, di interessi di mora ed interessi per dilazione di pagamento.

1. La legge di definizione agevolata dei carichi tributari e previdenziali.

La soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017, cui subentrerà l'“Agenzia delle entrate – Riscossione”, e l'obiettivo di recuperare prontamente i crediti tributari e previdenziali, il cui incasso è stato **affidato agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016**, hanno spinto il Parlamento a convertire nella Legge 1° dicembre 2016, n. 225, con rilevanti modificazioni, il D. L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c. d. di rottamazione o sanatoria o definizione agevolata delle cartelle), già oggetto della nostra *nota informativa* n. 16 del 9.11.2016.

2. Contenuto della Legge.

La definizione agevolata, prevista dalla legge di conversione del decreto, consiste nella eliminazione, a richiesta del contribuente, di **sanzioni, interessi per dilazione di pagamento** (art. 21, co. 1, DPR 602/1973: attualmente il 4,5% annuo) ed **interessi di mora** (art. 17, D. lgs 112/1999; attualmente il 4,13%), risultanti da accertamenti, liquidazioni, ingiunzioni ed atti simili affidati per la riscossione dagli uffici tributari e dagli enti previdenziali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. A tal fine, a pena di improcedibilità, il contribuente deve presentare all'agente della riscossione entro il **31 marzo 2017 apposita dichiarazione**, utilizzando la modulistica che gli agenti per la riscossione devono pubblicare entro il 17.12.2016 sul proprio sito internet (per Equitalia la pubblicazione è già avvenuta su www.gruppoequitalia.it). La dichiarazione contiene la **richiesta di definizione agevolata**, l'indicazione dei **termini** (unica rata o fino a cinque rate) e delle **modalità di pagamento** (mediante addebito sul c/c da specificare, bollettini di versamento inviati dall'agente o versamento presso i suoi sportelli) e l'indicazione delle **cause in corso**, con gli importi di cui si chiede la definizione, nonché l'**impegno a rinunciare ai relativi giudizi**¹. Nel caso di Equitalia la dichiarazione va presentata ai suoi sportelli o, unitamente a copia della carta d'identità del firmatario, via pec².

¹ Si ritiene che, in considerazione delle finalità agevolative del provvedimento, le cause in corso debbano estinguersi per cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali, salvo quelle già oggetto di pronuncia giudiziale.

² Dipende dal nome della regione. Per esempio adesione.lombardia@pec.equitaliariscossione.it e adesione.emiliaromagna@pec.equitaliariscossione.it

Rimane l'obbligo del pagamento del debito in linea **capitale** (per imposte, tasse e contributi), per **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** (art. 20, DPR 602/1973; attualmente il 4%), per **aggio ed oneri di riscossione** (art. 17, D. lgs 112/1999; attualmente il 6%, ridotti al 3% se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella) nonché per **spese di esecuzione già sostenute** e per le modeste **spese di notificazione**. Sull'importo di cui si chiede la rateazione da 2 a 5 rate si applica l'interesse per dilazione di pagamento, ovvero il 4,5% annuo, a partire dal 31.8.2017.

Il contribuente, che ha presentato la richiesta di definizione agevolata, è ammesso ad integrare la predetta richiesta entro la medesima data del 31.3.2017.

3. Definizione agevolata e rateazione.

Possono usufruire della definizione agevolata i contribuenti il cui debito sia stato rateizzato, ma a condizione che essi siano in regola col pagamento delle rate con scadenza tra il 15.10 e il 31.12.2016. In ogni caso alle rate successive al 31.12.2016 si sostituisce l'unica o le 5 rate stabilite dalla nuova legge; di conseguenza i contribuenti dovranno valutare se è conveniente proseguire nella rateazione in corso (che potrebbe sì riguardare un maggior importo, ma scadenze più prolungate nel tempo) o aderire alla nuova definizione.

A fronte di importi non ancora oggetto di rateazione, il contribuente dovrà decidere se chiederla o ricorrere alla definizione agevolata. Se ricorre alla definizione agevolata e non paga tempestivamente anche una sola rata, non può poi chiedere l'ordinaria rateazione (quella prevista dall'art. 19, D.P.R. 602/1973). Tuttavia quest'ultima rateazione potrà ugualmente essere richiesta, ancorché non venga rispettata una scadenza della definizione agevolata, se la domanda di definizione è stata presentata prima che sia decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione sopra citati al § 2.

4. Effetti del decreto e rate di pagamento.

A seguito della tempestiva presentazione dell'anzidetta dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e l'agente della riscossione non può provvedere a pignoramenti, iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi di mezzi di trasporto (c. d. *inibitoria*).

Entro il **31 maggio 2017** l'agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato tempestiva dichiarazione l'**importo dovuto per usufruire della definizione** nonché l'**importo delle singole rate**. Gli importi e scadenze sono così stabiliti:

- 23,33% del dovuto nel mese di luglio 2017;
- 23,33% del dovuto nel mese di settembre 2017;
- 23,33% del dovuto nel mese di novembre 2017
- 15% del dovuto nel mese di aprile 2018;
- 15% del dovuto nel mese di settembre 2018.

5. Esclusioni dalla definizione agevolata.

Sono esclusi dalla definizione alcuni debiti quali quelli per l'IVA alla importazione, per recupero di aiuti di Stato non spettanti, per sanzioni connesse a condanne di natura penale e per sanzioni diverse da quelle correlate a violazioni diverse da quelle tributarie o previdenziali. Per le violazioni del codice della strada è ammessa solo la soppressione degli interessi.

I debiti per somme dovute per tributi e tasse di enti locali potranno usufruire della definizione agevolata se gli enti locali emaneranno entro il 2 marzo 2017 provvedimenti simili alla legge qui annotata.

6. Avvertenze finali.

E' importante ricordare che il **mancato pagamento alla scadenza dell'unica o di una delle rate** comporta la **caducazione della definizione agevolata**, la scadenza del debito originario con tutti gli accessori – detratti gli importi eventualmente versati che sono imputati in sede di riscossione quale acconto del maggior dovuto – e l'inaffidabilità di una richiesta di rateazione del debito suddetto.

Entro il 28.2.2017, con posta ordinaria, l'agente comunica al debitore i carichi affidatigli per la riscossione nell'anno 2016 limitatamente a quelli per i quali non siano stati inviati la cartella di pagamento o l'avviso di presa in carico o, da parte dell'INPS, l'avviso di addebito.

Appare utile, dato che non sempre il contribuente conosce le cartelle non pagate negli ultimi 17 anni, consultare il *cassetto fiscale* per individuare l'eventuale esistenza di tali cartelle ed incaricare un commercialista di fare un calcolo, anche provvisorio, dell'importo che si verrebbe a pagare nell'unica o nelle cinque rate e quello che si risparmierebbe, valutando naturalmente il probabile esito di eventuali contenziosi in corso.

Milano, 14 dicembre 2016